

**Decreto legislativo
199/2021 sulla
promozione dell'uso
dell'energia da fonti
rinnovabili**

GU 30 novembre 2021

Sommario

Decreto legislativo 199/2021 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili	3
Principali contenuti del D.Lgs 199/2021	3
Ambito di applicazione	3
Impossibilità a rispettare gli obblighi	4
Relazione di progetto	4
Obblighi di fonti rinnovabili (All. III)	4
Caratteristiche e specifiche tecniche degli impianti (All. III e IV)	6
Conclusioni	6
Accesso agli incentivi	7
Incentivi per installazione impianti fotovoltaici a seguito di rimozione amianto	7
Incentivi per la condivisione dell'energia	7
Ulteriori novità	8
Procedure per l'installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica degli edifici (Allegato II richiamato da Art.25)	8

Decreto legislativo 199/2021 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “**Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili**”, pubblicato sulla G. U. n. 285 del 30/11/2021 (S.O. n. 42) definisce gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari per il raggiungimento degli obiettivi di incremento della quota di energia da fonti rinnovabili al 2030.

Il Decreto entra in vigore il 15 dicembre 2021.

Le disposizioni contenute nel decreto sono necessarie all’**attuazione delle misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)** in materia di energia da fonti rinnovabili, conformemente al Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC), orientati all’aggiornamento degli obiettivi nazionali da stabilire ai sensi del Regolamento europeo n. 2021/1119, con il quale si prevede un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2030 pari almeno al 55% in meno rispetto ai livelli di emissione del 1990.

Principali contenuti del D.Lgs 199/2021

Obbligo di utilizzo dell’energia rinnovabile per il miglioramento della prestazione energetica degli edifici (Art. 26)

Ambito di applicazione

I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti, per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata a partire dal 13 giugno 2022, devono prevedere l'utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento secondo i principi minimi di integrazione contenuti nell’Allegato III del decreto. Come già previsto dal D.lgs 28/2011, l'inosservanza di tali obblighi comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.

Oltre ai nuovi edifici, le disposizioni si applicano anche nel caso di “edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti” nelle quali rientrano, come definito dal D. Lgs 28/2011, gli edifici che ricadono in una delle seguenti categorie:

- edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro;

- edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

L'obbligo di utilizzo dell'energia rinnovabile si applica anche agli edifici rientranti nel codice dei beni culturali e del paesaggio e a quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, solo ove non incompatibili con i relativi vincoli.

Impossibilità a rispettare gli obblighi

L'impossibilità tecnica di ottemperare, in tutto o in parte, agli obblighi di integrazione, è evidenziata e dettagliata dal progettista nella relazione di progetto (art. 8, comma 1, del D.lgs n. 192 del 2005), esaminando la non fattibilità di tutte le diverse opzioni tecnologiche disponibili. In tali casi il valore di energia primaria non rinnovabile dell'edificio è ridotto secondo quanto previsto nel paragrafo 4 dell'Allegato III.

Tale disposizione vale anche per gli edifici rientranti nel codice dei beni culturali e del paesaggio e a quelli individuati come tali negli strumenti urbanistici, nel caso in cui il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un'alterazione incompatibile con il loro carattere storico, artistico e paesaggistico.

Relazione di progetto

Il progettista deve inserire i calcoli e le verifiche previste dall'Allegato III nella relazione di progetto, prevista dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs n. 192 del 2005 o provvedimento equivalente di Regione o Provincia autonoma.

Una copia della relazione suddetta è trasmessa al GSE ai fini del monitoraggio del conseguimento degli obiettivi in materia di fonti rinnovabili di energia e al fine di alimentare il Portale per l'efficienza energetica degli edifici di cui all'art.4-quater del D.Lgs. 192/2005.

Obblighi di fonti rinnovabili (All. III)

Per gli edifici di nuova costruzione e nei progetti di "ristrutturazioni rilevanti", per i quali la richiesta del titolo edilizio è presentata a partire dal 13 giugno 2022, è richiesta la copertura del 60% dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria e del 60% della somma dei consumi previsti per la produzione di acqua calda sanitaria, la climatizzazione invernale e la climatizzazione estiva, ricorrendo ad impianti alimentati da fonti rinnovabili.

Inoltre viene incrementata la potenza degli impianti di produzione di energia elettrica da installare sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, differenziando il caso

dei nuovi edifici da quello delle ristrutturazioni.

Tali obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi per la produzione di calore con effetto Joule.

Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili devono essere obbligatoriamente installati sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze.

La potenza degli impianti di produzione di energia elettrica da installare sopra o all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, è calcolata con la formula $P=kS$, con la costante k che vale 0,025 per gli edifici esistenti e 0,05 per gli edifici di nuova costruzione. S è la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno ovvero la proiezione al suolo della sagoma dell'edificio, misurata in m^2 . Nel calcolo della superficie in pianta non si tengono in considerazione le pertinenze, sulle quali tuttavia è consentita l'installazione degli impianti.

Per gli edifici pubblici gli obblighi per la copertura dei consumi di energia sono elevati al 65% mentre quelli di produzione di energia elettrica sono incrementati del 10%.

È previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2024, tali obblighi saranno rideterminati con cadenza almeno quinquennale, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica. In occasione della suddetta revisione degli obblighi, sarà valutata l'estensione degli stessi agli edifici sottoposti a una ristrutturazione importante di primo livello, nonché agli edifici appartenenti alle categorie E2, E3 ed E5 di cui all'articolo 3 del D.P.R. n. 412/1993, con superficie utile superiore a 10.000 metri quadri, anche se non sottoposti a ristrutturazione.

Sarà favorita l'installazione di impianti a fonti rinnovabili al di fuori di quanto previsto per gli edifici ed il Governo individuerà le superfici e le aree idonee e non idonee del paese da destinare all'installazione di tali impianti (art. 20 del D. Lgs 199/2021). L'individuazione dei siti avverrà sulla base di provvedimenti del Ministero della Transizione Ecologica che fornirà:

- i criteri per trovare le aree da destinare all'installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicate nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile per unità di superficie;
- le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti.

Caratteristiche e specifiche tecniche degli impianti (All. III e IV)

Le caratteristiche e specifiche tecniche degli impianti utili a rispettare gli obblighi, sono contenute negli Allegati III e IV.

Fatti salvi i casi di alimentazione tramite le reti di teleriscaldamento e teleraffrescamento, gli impianti a fonti rinnovabili installati per adempiere agli obblighi di cui all'Allegato III sono realizzati all'interno o sugli edifici ovvero nelle loro pertinenze. Per pertinenza si intende la superficie comprendente l'impronta a terra dei fabbricati e un'area con essi confinante comunque non eccedente il triplo della superficie di impronta. Gli impianti fotovoltaici installati a terra non concorrono al rispetto dell'obbligo.

Nel caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti su tetti a falda, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. Nel caso di tetti piani, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli o dei collettori, deve risultare non superiore all'altezza minima della balaustra perimetrale. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale, l'altezza massima dei moduli o dei collettori rispetto al piano non deve superare i 30 cm.

Il Comitato Termotecnico Italiano (CTI) predisporrà linee guida, contenenti esempi e calcoli numerici, volte ad agevolare l'applicazione degli obblighi previsti dal Decreto.

Esclusioni

Sono esclusi dall'obbligo di utilizzo di fonti rinnovabili gli edifici destinati a soddisfare esigenze meramente temporanee, e comunque da rimuovere entro il termine di 24 mesi dalla data di fine lavori. A tal fine, l'indicazione di temporaneità dell'edificio e i termini per la rimozione devono essere espressamente contenuti nel pertinente titolo abilitativo.

Sono anche esclusi dal rispetto degli obblighi di fonti rinnovabili gli edifici pubblici delle forze armate nel caso in cui tali adempimenti risultino incompatibili con la loro natura e con la loro destinazione, ovvero qualora vengano in rilievo materiali utilizzati unicamente a fini militari.

Tra le esclusioni dagli obblighi di copertura dei consumi da fonti rinnovabili rientrano anche gli edifici allacciati a una rete di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente purché venga coperto l'intero fabbisogno di energia termica rispettivamente per riscaldamento e/o raffrescamento. Tale esclusione è attualmente prevista dalla normativa vigente nel solo caso di edifici allacciati ad una rete di teleriscaldamento. In tal caso rispetto alla normativa vigente non si tiene conto dell'energia per la produzione di acqua calda sanitaria. Novità che semplifica l'applicazione soprattutto nel caso delle ristrutturazioni.

Accesso agli incentivi

Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dal Decreto, ad eccezione di quelli realizzati a servizio di edifici di nuova costruzione, accedono agli incentivi statali previsti per la promozione delle fonti rinnovabili, ivi inclusi fondi di garanzia e fondi di rotazione per l'erogazione di prestiti a tasso agevolato, fermo restando il rispetto dei criteri e delle condizioni di accesso e cumulabilità stabilite da ciascun meccanismo.

Il decreto quindi modifica l'attuale normativa che limita l'accesso agli incentivi alla sola parte eccedente quella necessaria a rispettare i minimi di legge, sia per nuove costruzioni che per le ristrutturazioni.

Le Regioni e le Province autonome possono stabilire maggiori valori di fonti rinnovabili oltre che prevedere limitazioni all'uso delle biomasse come combustibili qualora ciò fosse necessario per raggiungere e mantenere i valori di qualità dell'aria.

Incentivi per installazione impianti fotovoltaici a seguito di rimozione amianto

Il Decreto prevede regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica di impianti alimentati da fonti rinnovabili. Le caratteristiche di tali strumenti di incentivazione sono riportati all'articolo 5 del Decreto. Viene stabilito che l'incentivo è assegnato tramite una tariffa erogata dal GSE ed è proporzionato all'onerosità dell'intervento. Tra i criteri da applicare nella definizione dei meccanismi di incentivazione viene specificato che è agevolata la partecipazione agli incentivi a chi installi impianti fotovoltaici a seguito di rimozione dell'amianto, con agevolazioni premiali e modalità di partecipazione quanto più possibile ampie. A tal fine:

- 1) non è necessario che l'area di sostituzione dell'amianto coincida con quella dove viene installato l'impianto, purché l'impianto sia installato sullo stesso edificio o in altri edifici catastalmente confinanti nella disponibilità dello stesso soggetto;
- 2) gli impianti fotovoltaici potranno occupare una superficie maggiore di quella dell'amianto sostituito, fermo restando che in tale caso saranno decurtati proporzionalmente in modo forfettario i benefici aggiuntivi per la sostituzione dell'amianto.

Incentivi per la condivisione dell'energia

Il Decreto introduce aggiornamenti dei **meccanismi di incentivazione per gli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo collettivo o in comunità energetiche rinnovabili** di potenza non superiore a 1 MW e che entrano in esercizio dopo

il 15 dicembre 2021.

L'incentivo è erogato in forma di tariffa incentivante, attribuita alla sola quota di energia prodotta dall'impianto e condivisa all'interno della configurazione ed è garantito fino al raggiungimento di contingenti di potenza stabiliti, su base quinquennale, in conformità al raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di fonti rinnovabili.

Ulteriori novità

E' anche prevista la **promozione dell'utilizzo dell'energia termica prodotta da fonti rinnovabili**, in particolare la massimizzazione dell'autoconsumo di energia rinnovabile prodotta negli edifici stessi, con riferimento ai servizi di riscaldamento, raffrescamento e produzione di acqua calda sanitaria (v. art. 10).

Vengono introdotte **semplificazioni** in materia di **autorizzazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici**, apportando modifiche al D.L. 76/2020 v. art. 45).

Semplificazioni previste anche per il sistema di **qualifica professionale** per l'attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore: qualifica che è conseguita con il possesso dei requisiti tecnico professionali di cui, alternativamente, alle lettere a), a-bis), b), o d) dell'art.4, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 22 gennaio 2008 (art. 47 del D. lgs 199/2021).

Procedure per l'installazione di impianti per le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica degli edifici (Allegato II richiamato da Art.25)

L'Allegato II del Decreto disciplina le procedure amministrative per gli interventi di nuova installazione e/o sostituzione di impianti a fonti rinnovabili per la climatizzazione invernale e/o estiva e/o per la produzione di acqua calda sanitaria in edifici adibiti a residenza, e assimilabili, nonché in edifici adibiti a terziario.

Di seguito viene indicata, in relazione alla tipologia di intervento, la corrispondente procedura amministrativa richiesta e, in particolare, quando è necessaria la presentazione della CILA ovvero quando si tratta di attività libera e quindi l'intervento è eseguibile senza comunicazione.

Le procedure previste dal Decreto devono considerarsi integrative e/o sostitutive di quanto disposto dal Testo Unico edilizia (DPR 380/2001) e dal DM del 2 marzo 2018 (cd "Glossario dell'attività libera").

Pompe di calore

Gli interventi di installazione e sostituzione di pompe di calore:

- costituiscono **attività di edilizia libera**, nel caso in cui le **pompe di calore** hanno **potenza termica fino a 40kW** (mentre il limite finora era di 12kw) e rientrano nel novero della manutenzione ordinaria (ai sensi del DPR n. 380/2001);
- sono soggetti a **Comunicazione di Inizio Lavori asseverata (CILA)** nei restanti casi.

Generatori di calore e generatori ibridi

Gli interventi di installazione e sostituzione di generatori di calore e generatori ibridi:

- costituiscono **attività di edilizia libera**, e quindi eseguibili senza comunicazione, nel caso in cui siano ascrivibili negli interventi di **manutenzione ordinaria** di cui al D.P.R. 380/2001;
- sono soggetti a Comunicazione di Inizio Lavori asseverata (CILA) nei restanti casi.

Collettori solari termici

Gli interventi di installazione di impianti solari:

- sono eseguibili **senza comunicazione** quando sono ascrivibili a interventi di **manutenzione ordinaria** (art. 11 comma 3 d.lgs 115/2008) e:
 - **l'impianto è aderente o integrato nei tetti degli edifici esistenti** con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento dei tetti stessi o nel caso dei tetti a falda con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda.
 - i componenti dell'impianto **non modificano la sagoma degli edifici** su cui si installa l'impianto;
 - la **superficie dell'impianto non è superiore a quella del tetto** su cui viene realizzato.

Questi interventi sono ricompresi in attività libera, quindi eseguibili senza comunicazione, anche nel caso in cui vengano effettuati in zona A di cui al DM n.1444/1968 (centri storici). Tale previsione pertanto deve intendersi sostitutiva di quanto, invece, previsto dall'art.6 comma e-quater del DPR 380/2001 ai sensi del quale gli interventi nei centri storici non sono consentiti senza comunicazione.

- sono soggetti a Comunicazione di Inizio Lavori asseverata (CILA) nei restanti casi.

Si specifica che per gli impianti per cui è necessaria la CILA (gli interventi che, secondo le indicazioni del decreto, non ricadono in attività di edilizia libera) la modulistica di riferimento è quella prevista dalla normativa nazionale attualmente vigente come recepita dalle singole amministrazioni.

Ulteriori adempimenti

Il Decreto in esame ha disposto poi che nel caso in cui gli interventi siano soggetti a CILA, questa deve essere trasmessa in copia al Gestore dei servizi energetici (GSE).

Nel caso in cui, invece, al contrario, non sia prevista la presentazione della CILA, deve essere trasmesso al GSE, entro 60 giorni dall'installazione, un modulo semplificato contenente le informazioni relative all'impianto installato e all'edificio o unità immobiliare oggetto di installazione. Tale modulo sarà reso disponibile dal GSE entro 60 giorni dall'entrata in vigore del Decreto (quindi entro 60 giorni decorrenti dal 15.12.2021).